



COMUNE DI BOTRICELLO

(PROV. DI CATANZARO)

Via Nazionale, n. 365 – C.A.P. 88070

☎ 0961 967211 ☎ 0961966131

e-mail: sindaco.botricello@asmepec.it

ORDINANZA N. 97 del 04/05/2020

Oggetto: Differimento termini entrata in vigore Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 37 del 29 aprile 2020.

VISTO il D.L. 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed i decreti del Presidente del Consiglio Ministri recanti "*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19*";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'interno del 22 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA l'Ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della Salute Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

VISTO il DPCM 26 Aprile 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" pubblicato in G.U. n.108 del 27-4-2020;

VISTO in particolare l'art. 1 comma 1 lettera aa) del predetto DPCM che consente la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 37 del 29 aprile 2020 che al punto 5, prevede la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi **a mezzo asporto**; Ed al punto 6 la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso **il servizio con tavoli all'aperto**;

Che le attività di cui ai punti 5 e 6 possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano le misure minime "anti-contagio" di cui all'allegato 1, parte integrante dell'Ordinanza regionale n. 37/2020 e ferma restando la normativa di settore;

CHE l'allegato 1 dell'Ordinanza Regionale n. 37 del 29 aprile 2020 prevede:

Gli esercizi quali ristoranti, pizzerie, rosticcerie possono effettuare la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto, adottando le seguenti misure minime:

- rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, nel confezionamento e nella consegna.
- individuazione di un'area destinata al ritiro degli alimenti.
- utilizzo di contenitori protetti e separati.
- obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale.
- accesso su prenotazione mirata a evitare presenze simultanee.
- limitare al minimo la presenza fisica nella zona di ritiro (il tempo strettamente necessario).
- divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle adiacenze degli stessi
- divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali.
- privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona front.
- utilizzo mascherine per clienti e operatori.

Gli esercizi quali Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo possono effettuare la preparazione e la somministrazione dei relativi prodotti esclusivamente attraverso il servizio con tavoli all'aperto, adottando le seguenti misure minime:

- sistemazione tavoli a distanza di almeno 1,5/2,00 metri di distanza l'uno dall'altro.
- sistemazione delle sedie al tavolo garantendo la distanza da 1,00 a 1,50 metri tra i visi degli occupanti.
- prenotazione obbligatoria con percorsi predefiniti al fine di garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare le code.
- misurazione della temperatura corporea per i clienti.
- rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, privilegiando l'uso di mascherine per il personale, di occhiali e garantendo il distanziamento minimo.
- obbligo di sanificazione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo.
- disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale, in particolare per l'accesso ai servizi igienici. In caso di utilizzo dovrà essere obbligatorio l'uso di mascherine con igienizzazione delle mani, prima e dopo averle indossate.
- privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona cassa.
- utilizzo mascherine per clienti e operatori in fase di ordinazione e servizio.
- sanificazione accurata nel riapparecchiare i tavoli.
- vietare l'attività self-service.

CONSIDERATO pertanto che l'ordinanza regionale n. 37/2020, impone agli operatori commerciali misure e restrizione (vedi allegato 1) che per molti locali di somministrazione alimenti sono complesse, di difficile applicazione e richiedono tempi adeguati, con Ordinanza sindacale n. 96 del 30/04/2020 e fino alla emanazione di ulteriore altri provvedimenti è stata differita fino al 04 Maggio 2020, l'entrata in vigore dell'ordinanza regionale n. 37/2020, rimanendo in vigore fino a tale data sul territorio comunale, le disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile 2020; **RITENUTO**, limitatamente alle predette attività di ristorazione (Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo, pub) si rende necessario avviare un percorso che possa garantire l'apertura nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in tema di contenimento dell'emergenza sanitaria;

CHE i suddetti esercizi, per non incorrere nelle violazioni previste dalla vigente normativa, nel caso di presenza di lavoratori, devono assicurare agli stessi adeguati livelli di protezione, adeguando i DVR (documenti di valutazione rischi) con le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid - 19 negli ambienti di lavoro, per come previsto nei Protocolli di regolamentazione allegati al DPCM 26 aprile 2020;

CHE la mancata attuazione delle previsioni contenute nei protocolli sottopongono l'impresa al rischio di sospensione dell'attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Per quanto sopra:

VISTO l'art. 50 D. lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

Tutto quanto sopra espresso e motivato,

ORDINA

Nelle more di adeguamento dei locali di somministrazione alle prescrizioni contenute nell'allegato 1 dell' Ordinanza Regionale n. 37/2020, ed agli adempimenti previsti nei Protocolli di regolamentazione, allegato al DPCM 26 aprile 2020, **di differire al 08 Maggio 2020 l'entrata in vigore dell'ordinanza regionale n. 37 del 29 aprile 2020, rimanendo in vigore sino a tale data sul territorio comunale, le disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile 2020 e fino alla emanazione di ulteriore altri provvedimenti.**

AVVISA

Che il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza, ai seguenti destinatari:

Prefettura di Catanzaro, Comando Carabinieri, Comando Polizia Locale del Comune di Botricello;

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del provvedimento.



IL VICE SINDACO
Settimio Ugo MEZZOTERO